



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 28 gennaio 2019
Prot. n. 010/19/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: ANAC: Albo Nazionale dei componenti delle Commissioni giudicatrici di gara. Artt. 77 e 78 - D. Lgs. n. 50/2016.

Come è noto lo scorso 18 luglio il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con un comunicato ha diramato le "Istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l'estrazione dei commissari" (v. allegato 1); con la presente si forniscono ulteriori chiarimenti sull'argomento in oggetto.

Preliminarmente, circa la normativa di riferimento, deve rammentarsi che prima dell'introduzione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/16), nel caso di aggiudicazione della gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, era semplicemente previsto, a norma dell'art. 84 del D. Lgs. n. 163/06, che la Commissione - composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque ed esperti nello specifico settore cui si riferiva l'oggetto del contratto - fosse nominata dall'organo della Stazione Appaltante (SA) competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto. Con l'introduzione delle nuove disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/16, la composizione e il funzionamento della predetta Commissione risultano disciplinati dagli artt. 77 e 78 del nuovo Codice, come modificati dagli artt. 46 e 47 del D. Lgs. n. 56/2017 (cd. Decreto correttivo).

Più specificamente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione della stessa dal punto di vista tecnico ed economico compete a una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e scelti da uno specifico Albo (Albo Nazionale dei Componenti delle Commissioni Giudicatrici), secondo le specifiche di cui alle LG ANAC n. 5, adottate dall'Authority in ottemperanza all'art. 78 del D. Lgs. n. 50/16 e recanti "*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*" (v. allegato 2), le quali completano con natura vincolante i precetti dettati dal Codice dei contratti pubblici.

In altri termini, per poter far parte della Commissione, gli esperti devono necessariamente essere iscritti all'Albo, anche se appartenenti alla SA che indice la gara: è da considerarsi interno alla SA - si precisa - il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei diversi enti

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



aggregati ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, del Codice, anche se gli stessi non hanno perfezionato l'*iter* di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione che abbiano deliberato di dare vita alle medesime; appartengono sempre alla SA e non devono essere iscritti all'Albo il segretario e il custode della documentazione di gara, se diverso dal segretario.

Con riferimento invece agli adempimenti della singola SA, la stessa può richiedere la lista di esperti tra cui sorteggiare, ai sensi del cit. art. 77, i componenti esterni della commissione, solo tramite il relativo "Applicativo" reso disponibile dall'Autorità nella sezione servizi del portale www.anticorruzione.it, in coerenza con le previsioni della documentazione di gara. Allo scopo indica secondo la struttura proposta dall'Applicativo:

- il CIG della procedura di affidamento;
- la sezione dell'Albo;
- se l'affidamento è di particolare complessità;
- una o più sottosezioni principali in cui devono essere iscritti gli esperti da estrarre e per ciascuna di esse le eventuali sottosezioni equivalenti o subordinate, in coerenza con le previsioni della documentazione di gara;
- il numero di esperti da estrarre, in misura pari al doppio o al triplo degli esperti da nominare.

Nel caso di richieste relative a procedure per l'affidamento di servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuate nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, la SA indica, oltre quanto previsto nella precedente elencazione:

- le caratteristiche di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuate nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, dell'offerta da giudicare;
- i motivi per cui non può farsi ricorso alla selezione mediante estrazione degli esperti selezionati con estrazione tra quelli presenti nelle sottosezioni dell'Albo;
- i nominativi e le competenze degli esperti, iscritti all'Albo, proposti come commissari e l'eventuale numero e caratteristiche degli esperti esterni da sorteggiare.

Conseguentemente, l'ANAC, tramite il medesimo Applicativo, previa verifica delle informazioni inserite, fornisce alla SA richiedente la lista degli esperti estratti.

Una volta ricevuto l'elenco dei candidati, le SA devono procedere al sorteggio pubblico, con procedure che garantiscano almeno la piena conoscenza della data del sorteggio e delle modalità di svolgimento dello stesso da parte di tutti i concorrenti; a tal fine, esse dovranno indicare sul profilo di committente la data e la seduta apposita, ovvero altra seduta utile anche all'esercizio di altre funzioni, in cui svolgerà il sorteggio. Inoltre, al fine di velocizzare le operazioni di selezione della Commissione giudicatrice, la SA, al momento in cui riceve l'elenco dei candidati, comunica a questi ultimi l'oggetto della gara, il nominativo delle imprese ammesse, la data del sorteggio, quella per l'accettazione dell'incarico e quella della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche, cui la commissione deve partecipare; in tal modo il candidato è messo subito nella condizione di poter valutare l'esistenza di cause di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l'incarico;



in caso di sussistenza delle predette cause di incompatibilità e/o impossibilità o di diniego dell'autorizzazione, il candidato deve darne tempestiva comunicazione alla SA. Da ultimo, la SA pubblica tempestivamente e comunque prima dell'insediamento della Commissione, sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", la composizione della Commissione giudicatrice, i curricula dei componenti, il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo, sostenuto dall'amministrazione, per la procedura di nomina; successivamente la SA - entro 3 giorni dalla nomina della commissione - comunica all'ANAC l'esito del sorteggio, la composizione della commissione, ivi compresi i componenti interni, e inoltre gli eventuali impedimenti che hanno escluso dal sorteggio esperti estratti o la eventuale mancata accettazione dell'incarico da parte di alcuni di essi, comunica altresì all'ANAC l'avvenuta pubblicazione della commissione sul sito della SA. La tempestività della comunicazione - si precisa - è essenziale ai fini del corretto funzionamento dell'Applicativo, poiché gli esperti compresi nella lista rimangono in condizione di non estraibilità fino all'adempimento della presente disposizione.

Per quanto concerne poi il funzionamento dell'Albo ed in particolare le modalità d'iscrizione, quest'ultima deve essere effettuata sempre attraverso l'Applicativo reso disponibile dall'Autorità. I candidati in possesso dei requisiti di esperienza, di professionalità e di onorabilità previsti dalle LG n. 5 possono iscriversi all'Albo, autocertificando, ai sensi del DPR n. 445/00, il possesso dei requisiti: il richiedente - si precisa - deve essere in possesso di un dispositivo per la firma digitale, di un indirizzo PEC e disporre di credenziali username e password rilasciate dal sistema dell'Autorità. Più specificamente, il richiedente predispone la domanda di iscrizione compilando i campi previsti, potendo allegare esclusivamente un proprio curriculum vitae; se possiede i requisiti per l'iscrizione in più di una delle categorie, compila la domanda selezionando tutti i profili posseduti e autocertificando il possesso dei requisiti di una delle categorie indicate. In ogni caso, il candidato deve dichiarare se è dipendente di una SA e se ha ricevuto sanzioni nel corso della sua attività lavorativa e professionale, anche se riferite ad una categoria diversa da quella per la quale viene autocertificato il possesso dei requisiti.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di professionalità, si intende come incarico tipico dell'attività svolta una prestazione retribuita pertinente alla professionalità della sottosezione cui l'esperto intende iscriversi; sono inoltre valutabili, indipendentemente dalla retribuzione, gli incarichi di: RUP, commissario di gara, direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione nonché l'aver conseguito un titolo di formazione specifica nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione.

Ciò posto, l'Albo Nazionale dei componenti, come si evince dalle LG di cui trattasi, è composto da:

- una **sezione ordinaria** contenente l'elenco degli esperti che possono essere selezionati dall'Autorità a seguito di richiesta delle SA, nonché direttamente dalle stesse, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli



che non presentano particolare complessità;

- una **sezione speciale**, prevista dall'art. 77, co. 3, del Codice, per le procedure di aggiudicazione svolte da Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dai Soggetti Aggregatori Regionali di cui all'art. 9 del DL n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014.

Non possono essere iscritti all'Albo, né far parte della Commissione giudicatrice, neppure come segretario o custode della documentazione di gara coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti di cui al punto 3 delle LG ANAC n. 5.

Circa la **vigenza delle disposizioni** di riferimento, - con comunicato del 12 dicembre u.s. - al fine di facilitare l'iscrizione all'Albo, l'ANAC ha previsto un periodo transitorio, durante il quale il possesso della copertura assicurativa per i danni derivanti dall'attività di commissario non è requisito necessario al momento della iscrizione all'Albo, ma dovrà essere posseduto dall'esperto soltanto a partire dall'accettazione dell'incarico di componente di Commissione giudicatrice. Con riferimento specifico all'operatività dell'Albo, come da comunicato del 9 gennaio u.s., l'ANAC, , ha ritenuto necessario, per evitare ricadute sul mercato degli appalti, **differire il termine di avvio del sistema dell'Albo dei commissari di gara al 15 aprile 2019**; ciò in quanto, stante le iscrizioni presenti nell'Albo e il previsto numero di gare bandite annualmente che richiedono la nomina di commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77, allo stato, il numero degli esperti iscritti all'Albo non consente di soddisfare le richieste stimate in relazione al numero di gare previste.

Da ultimo, si precisa che le disposizioni contenute nelle LG di cui trattasi non si applicano alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici, quando svolgono una delle attività previste dagli articoli 115-121 del Codice dei Contratti Pubblici, ovvero somministrazione di gas ed energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti e aeroporti, servizi postali, estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

p. AGENS

All.